

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,

SEZIONE SECONDA

alla presenza dei Signori:

LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente rel. est.

PIERINA BIANCOFIORE Consigliere

EZIO PEDULLO Consigliere

hanno pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 758/99, proposto da ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici), in persona del Presidente pro tempore legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro d'Amelio e Antonio Sgromo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catanzaro, via Tarco, 5

CONTRO

La Regione Calabria in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale della Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, Catanzaro

e nei confronti di

il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (SNA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Martinello, Giorgio Giacomini e Antonio Romano e domiciliato ex-lege presso la segreteria di questo tribunale l'Unione provinciale del commercio-confcommercio di Catanzaro, in persona legale rappresentante p.t., non costituito;

l'Associazione provinciale degli industriali di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

per l'annullamento

del provvedimento 20 gennaio 1999 n. 620 del Presidente della Giuria regionale della Calabria, con cui è stato determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 501/96, che la designazione del componente del consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro per il settore credito di assicurazione spetta alle associazioni, in regime di apparentamento, Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, Unione provinciale del commercio di Catanzaro ed Associazione provinciale degli industriali di Catanzaro;

VISTO il ricorso con relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale e del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni;

VISTA l'ordinanza istruttoria n. 96/02;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 6 giugno 2003 il dr. Esposito; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione 29 aprile 1998 n. 42 la Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro ha determinato la ripartizione dei consiglieri di secondo le caratteristiche economiche della propria circoscrizione territoriale, assegnando un posto di consigliere ai settori "credito" e "assicurazioni", accorpatisi ai sensi dell'articolo 5 DPR n. 472/95. Hanno presentato istanza per l'assegnazione di tale posto L'ANIA, il Sindacato nazionale agenti di assicurazione, l'Unione provinciale del commercio di Catanzaro (Confcommercio) e l'associazione provinciale degli industriali di Catanzaro (Assindustria), con i seguenti apparentamenti: ABI/ANIA, SNA/Confcommercio/Assindustria.

All'esito del prescritto procedimento, il posto in questione è stato assegnato con delibera n. 620/99 del Presidente della Giunta regionale a SNA/Confcommercio/Assindustria.

Tale determinazione è, poi, impugnata con il presente ricorso all'ANIA, la quale deduce la violazione degli artt. 10 della legge 580/93 e 5 del DM n. 501/96, in sostanza lamentando che con la scelta operata è stata tenuta fuori l'unica organizzazione rappresentativa del settore assicurativo, essendo la stessa ANIA costituita esclusivamente da imprese di assicurazione.

Si sono costituiti in giudizio la regione Calabria e il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Con ordinanza n. 96/02 il tribunale ha chiesto all'amministrazione gli atti dell'istruttoria operata.

A seguito del deposito di tali atti, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui lamenta la violazione degli articoli 2 e 5 del DM n. 501/96 e degli artt. 10 e 12 della legge n. 580/93, in considerazione di una asserita irregolarità della dichiarazione resa in sede istruttoria dalla Confcommercio con seguente eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

L'amministrazione intimata ha controdedotto puntualmente al riguardo, rivelando l'erroneità dell'assunto avversario ed eccependo la nullità della notifica dei motivi aggiunti, in quanto effettuata nei confronti del precedente procuratore.

Data l'infondatezza del gravame, si prescinde dall'esame dell'eccezione predetta di difetto di notifica, peraltro, sanata con la costituzione della stessa amministrazione.

Nel merito parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 10 della legge n. 580/93 e dell'articolo 5 DM n. 501/9. In particolare secondo la parte ricorrente sussiste la violazione di tale normativa, poiché l'ANIA è l'unica organizzazione imprenditoriale rappresentativa del settore assicurativo in quanto "il settore in parola è costituita esclusivamente dagli operatori assicurativi in senso stretto, cioè dalle imprese di assicurazione"; in tale settore, quindi, non possono rientrare gli agenti di assicurazione, e lo SNA, sindacato cui aderiscono, in quanto non qualificabili come "imprese di assicurazione".

L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso. Infatti l'articolo 10 indica, anche se in modo generico, come settore di ripartizione dei consiglieri l'agricoltura, l'artigianato, le assicurazioni, il commercio, il credito, l'industria, i servizi per le imprese. L'articolo 2 del DPR n. 472/95 estende al settore assicurativo anche le attività ad esso strumentali e quindi, deve ritenersi rilevante, ai fini della composizione camerale, sia lo svolgimento diretto di tali attività sia la vendita, la distribuzione di intermediazione delle stesse, attività facenti agli agenti di assicurazione. D'altra parte il carattere imprenditoriale degli agenti di assicurazione emerge chiaramente dall'obbligo di iscrizione all'albo e dal costante orientamento giurisprudenziale che configura la loro attività come, attività economica finalizzata alla produzione di servizi assicurativi (Cass. Civ. n. 6621/02). Si tratta, infatti, di soggetti che, dietro compenso provvigionale, assumono stabilmente l'incarico di provvedere alla gestione e allo sviluppo degli affari assicurativi assegnati loro da un'impresa assicurativa in un dato territorio. Pertanto non può essere condiviso l'assunto dell'ANIA, poiché l'attività degli agenti di assicurazione ha carattere imprenditoriale.

Con i motivi aggiunti l'ANIA sostiene che la Confcommercio a difesa della Assindustria nel partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dalla statuto camerale, aveva ommesso di indicare, in modo distinto e per ciascuno dei settori di proprio interesse, il numero di imprese iscritte nello specifico settore di riferimento.

L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso poiché la dichiarazione della Confcommercio si riferisce espressamente all'articolo 2 DM n. 501/96, concernerebbe la procedura per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali. Pertanto è evidente che i dati forniti dalla Confcommercio sono riferiti esclusivamente alle imprese iscritte ed al numero degli occupanti nello specifico settore del "Credito ed Assicurazione" e non già, come sostiene la controparte, indistintamente al numero di tutte le imprese iscritte all'organizzazione. Infatti, mentre nella dichiarazione relativa al settore "Credito ed Assicurazione" il numero di imprese iscritte all'organizzazione è di 24 ed il numero di occupanti è di 36, nella dichiarazione relativa al settore "Commercio" il numero di imprese iscritte alla stessa organizzazione è di 2150 e il numero degli occupanti è di 3407.

Per queste considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, respinge il ricorso n. 758/99 indicato in epigrafe.

Spese comprese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2003.

Il Presidente rel. est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 LUGLIO 2003

